



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO CIVICO DI LEGNATICO**

### **CAPO I NORME GENERALI**

#### **ART. 1 TITOLARI DEL DIRITTO**

1. Sono titolari del diritto di uso civico, tutti gli utenti iscritti nella lista dell'Ente.
2. L'uso civico del nucleo familiare è rappresentato dal capofamiglia o dal convivente di maggiore età. In tali casi esso si fa garante del godimento del diritto di usi civici di tutti i propri familiari o conviventi.

#### **ART. 2 DIRITTO DI USO CIVICO DI LEGNATICO**

1. L'uso civico di legnatico a favore degli aventi diritto riguarda l'esclusivo utilizzo di legna o ramaglia morta raccolta a terra.

#### **ART. 3 PRINCIPIO DI GRATUITA' E CORRISPETTIVO**

1. L'esercizio dell'uso civico è per principio gratuito, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 46 del Regolamento di esecuzione della L. 16.06.1927, R.D. n. 332 del 26.02.28, ai sensi del quale è possibile imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti secondo le norme vigenti.
2. I proventi eventualmente introitati dall'Università Agraria sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo, al miglioramento ed alla valorizzazione ambientale delle terre, ovvero a favore della collettività di cittadini titolari di uso civico.

### **CAPO II DIRITTO DI LEGNATICO**

#### **ART. 4 LIMITI DI RACCOLTA**

1. Ciascun avente diritto, previa autorizzazione del Presidente di questa Università Agraria, potrà raccogliere per esigenze familiari, nei terreni dell'Università Agraria, la legna secca e morta a terra, divelta o stroncata dalle intemperie e dal vento, la ramaglia, nonché i residui provenienti dalle ordinarie utilizzazioni boschive lasciati sul letto di caduta, per una quantità non superiore a 10 q l'anno per ogni nucleo familiare .
2. L'asportazione delle piante secche in piedi o di monconi, così come l'utilizzo delle piante secche a terra, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ente, che potrà richiedere il pagamento di un eventuale corrispettivo determinato anche mediante ricorso ad asta pubblica.



**ART. 5**  
**PERIODI E MODALITA' DI RACCOLTA**

1. La raccolta della legna come indicato nel precedente articolo potrà essere effettuata dall'avente diritto nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile (stagione silvana per i cedui) per un numero massimo di gg.7 continuativi e nell'orario dalle ore 9,00 alle ore 15,00.
2. L'uso civico della raccolta di materiale legnatico potrà essere esercitato, previa Autorizzazione dell'ente, a seguito istanza dell'avente diritto (come da allegato A). Per la eventuale depezzatura del materiale legnatico è consentito l'uso di soli attrezzi manuali (accetta, ronca e simili) è fatto assoluto divieto introdurre nel bosco attrezzi meccanici (motosega e simili). E' altresì vietato l'accesso nelle zone boscate dell'ente con automezzi a motore di qualsiasi specie.

**ART. 6**  
**DIVIETO DI COMMERCIO**

1. È proibito l'asporto fuori dalla frazione di Cesano della legna raccolta nei boschi dell'Università Agraria ed è vietato commercializzare la legna raccolta per uso civico a qualsiasi titolo.
2. Nell'istanza l'avente diritto all'uso civico dovrà indicare il luogo di deposito e di utilizzo del materiale legnatico.

**ART. 7**  
**PRELIEVO E TRANSITO CON AUTOMEZZI**

1. Per l'esercizio del diritto all'uso civico di legnatico gli utenti sono autorizzati al transito ed alla sosta con autoveicoli lungo le strade di accesso al bosco, in giornate non piovose e con la sede stradale idonea con esclusione di qualsiasi mezzo dotato di cingoli.
2. È assolutamente vietato il transito fuori dalle strade e dalle piste di esbosco.

**CAPO III**  
**VIGILANZA E SANZIONI**

**ART. 8**  
**VIGILANZA**

1. La vigilanza relativa al rispetto delle norme del presente regolamento spetta al personale del Corpo Forestale dello Stato e a quello incaricato da questa Amministrazione.

**ART. 9**  
**PENALIZZAZIONI**

Ogni infrazione al presente regolamento, salvo che non sia prevista e punita da leggi o regolamenti speciali in materia o da norme del codice penale sarà punita con una penalizzazione che va da un minimo di € 25,00 e nel massimo di € 500,00, oltre alla



penalizzazione accessoria della non assegnazione di legnatico per i due anni seguenti.  
1. Il trasgressore è inoltre tenuto al risarcimento dei danni verso la parte lesa.  
2. I proventi dalle penali per violazione del presente regolamento, saranno introitati dall'Università Agraria ed utilizzati per il miglioramento del servizio di vigilanza e controllo del patrimonio boschivo.

### **ART. 10 SEQUESTRO DEL MATERIALE**

1. Chiunque si impossessa di materiale legnoso nella proprietà dell'Università Agraria con modalità non contemplate nei precedenti articoli sarà denunciato all'A.G.  
2. È sempre disposto il sequestro del materiale legnatico nei confronti di coloro i quali contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento.

### **CAPO IV NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 11 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione dell'utenza perché ne possa prendere visione.

#### **ART. 12 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi, munito degli estremi della delibera di approvazione.

#### **ART. 13 CASI NON PREVISTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali.

#### **ART. 14 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO**

L'Ente riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione al proprio albo, a norma di legge.

Il Segretario

*F.to Alessandro Pioli*

Il Presidente

*F.to Caterina Mancini*